



PROVINCIA DI COMO

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO ARIA E ENERGIA

DETERMINAZIONE N. 1238 / 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO PER LE STAGIONI TERMICHE 2018/2019 E 2019/2020- DETERMINA A CONTRARRE - CIG 7739472E53.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- ai sensi della Legge n. 10/1991, del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. del D.Lgs 192/2005 e s.m.i., della Delibera di Giunta Regionale del 31/07/2015 n. X/3965 e s.m.i. è posto in capo a questa Provincia il controllo degli impianti termici finalizzato alla progressiva riduzione dell'inquinamento dell'aria ed al risparmio energetico, nonché alla sicurezza dei cittadini, con competenza sul territorio di tutta la Provincia di Como, ad esclusione della sola città di Como;
- tra le attività di controllo sugli impianti termici rientra l'effettuazione di visite ispettive sugli impianti presenti nel territorio di competenza, programmate secondo criteri fissati dalla normativa regionale vigente;
- per ispezione sugli impianti termici si intende il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale degli impianti termici, comprendendo anche le fasi pre e post ispezione in situ, svolti da esperti qualificati, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici, la manutenzione e l'esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965 e s.m.i., del D.D.U.O. Energia e Reti Tecnologiche del 23/12/2015 n. 11785 e s.m.i., del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e del DPR 74/2013 e s.m.i.;

Considerato che non risulta praticabile l'effettuazione diretta delle ispezioni con personale in organico, stante l'elevato numero delle verifiche da effettuare e la mancanza di figure qualificate per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici di potenza inferiore e superiore a 35 kW presenti sul territorio, secondo i criteri definiti dalla citata D.G.R. n. X/3965 del 31.07.2017;

Ritenuto quindi necessario attivare una procedura per l'affidamento del servizio di ispezione impianti termici per le stagioni termiche 2018/2019 e 2019/2020 da espletarsi secondo il criterio della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 preceduta dalla pubblicazione sul profilo istituzionale dell'Ente di un avviso esplorativo per acquisire manifestazione di interesse;

Dato atto che:

- il servizio di cui trattasi è di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016;
- verranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 5 operatori economici tra quelli che avranno presentato la propria candidatura e che saranno risultati in possesso dei necessari requisiti di partecipazione. Nel caso in cui pervengano più di 5 candidature si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio;
 - per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
 - l'offerta migliore verrà individuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., valutando oltre al prezzo anche gli elementi professionali e le proposte tecniche migliorative delle offerte presentate, secondo la tabella di valutazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta;
- le offerte presentate verranno valutate da apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;

Visto il "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", relativo al servizio in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Dato atto che l'importo complessivo del servizio ammonta a euro 225.000,00 (IVA inclusa) a carico della Missione 09- Programma 08 – Cap. 19450/8 - codice del piano dei conti 1030211 (macro livello IV) – esercizio 2019;

Considerato che occorre impegnare l'ulteriore somma di euro 225,000 quale contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'espletamento delle procedure di gara a carico della Missione 09 – Programma 08 – Cap. 19450/8 – codice del piano dei conti 1030211 (macro livello IV) – esercizio 2019;

Visto l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 in relazione alla determina a contrarre;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 26 giugno 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Presidente n. 41 del 03 luglio 2018 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2018;

DETERMINA

1. Di procedere, per quanto in premessa indicato, all'affidamento del servizio di servizio di ispezione degli impianti termici di competenza provinciale di cui alla Legge n. 10/1991, al D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., alla L.R. n. 26/2003 e s.m.i., al D.Lgs 192/2005 e s.m.i., alla Delibera di Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015 e s.m.i.;

2. Di approvare la scheda relativa ai criteri di valutazione delle offerte pervenute e il "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);

3. Di dare atto che:

- il servizio in oggetto è di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016;
- il servizio verrà affidato secondo il criterio della procedura negoziata ai sensi dell'art.36

comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 preceduta dalla pubblicazione sul profilo istituzionale dell'Ente di un avviso esplorativo per acquisire manifestazione di interesse;

- verranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 5 operatori economici tra quelli che avranno presentato la propria candidatura e che saranno risultati in possesso dei necessari requisiti di partecipazione. Nel caso in cui pervengano più di 5 candidature si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio;
 - per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
 - l'offerta migliore verrà individuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., valutando oltre al prezzo anche gli elementi professionali e le proposte tecniche migliorative delle offerte presentate, secondo la tabella di valutazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta;
 - che le offerte presentate verranno valutate da apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;
 - che la spesa complessiva relativa al servizio in oggetto ammonta a euro 225.000,00 (IVA inclusa);
 - che la spesa quale contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'espletamento delle procedure di gara è paria euro 225,00;
4. Di prenotare gli impegni di spesa così come segue:
- euro 225.000,00 (IVA inclusa) - Missione 09 – Programma 08 – Cap. 19450/8 – codice del piano dei conti 1030211 (macro livello IV) – esercizio 2019;
 - euro 225,00 Missione 09 – Programma 08 – Cap. 19450/8 – codice del piano dei conti 1030211 (macro livello IV) – esercizio 2019;
5. Di demandare all'Ufficio Gare e Contratti l'espletamento delle procedure di gara;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Lì, 20/12/2018

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

TABELLA VALUTAZIONE

ELEMENTI PROFESSIONALI- max punti 40 complessivi sui cinque ispettori

L'esperienza pregressa come ispettore impianti termici nelle ultime 3 (tre) stagioni termiche (dal 1/08/2015), senza avere riportato problemi e/o contestazioni formulate dalle relative stazioni appaltanti, per un numero di ispezioni pari o superiore a 200 (rif. Art.7 del Capitolato) costituisce la base di partenza necessaria per la candidatura. Le ispezioni aggiuntive alle prime 200, effettuate nell'arco dell'intera carriera professionale, vengono valutate come segue per ciascun ispettore dei cinque segnalati:

- ispezioni da n. 201 a n. 500 **punti 2**
- ispezioni da n. 501 a n. 1000 **punti 4**
- ispezioni superiori a n. 1000 **punti 6**

In aggiunta a tale valutazione, viene considerato anche il possesso di ulteriori titoli rispetto a quelli obbligatori per l'esercizio della funzione di ispettore. In particolare viene attribuito il seguente punteggio a ciascun ispettore:

- possesso del titolo di certificatore energetico **punti 1**
- possesso del patentino di conduttore impianti termici **punti 1**

Ogni singolo ispettore può quindi essere valutato sino ad un massimo di 8 punti.

PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE – max punti 30

Sono oggetto di valutazione servizi aggiuntivi o condizioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal Capitolato, proposte spontaneamente dai soggetti partecipanti alla gara. In caso di aggiudicazione del Servizio, le innovazioni proposte e valutate diventeranno obbligatorie.

- Azioni o servizi migliorativi riguardanti il supporto alla SA previsto dall'Art. 3 punto d) del Capitolato **fino ad un massimo di punti 10**
- ✓ Aumento delle ore minime richieste di presenza diretta (max 5 punti)
- ✓ Attività di supporto aggiuntive rispetto a quelle previste (max 5 punti)
- Proposta di fornitura e/o utilizzo di software gestionali che semplifichino la gestione delle ispezioni e dei relativi rapporti, la loro archiviazione, l'inserimento a CURIT, ecc. **fino ad un massimo di punti 10**
- Azioni di informazione e sensibilizzazione degli utenti e/o azioni di formazione dei manutentori **fino ad un massimo di punti 10**
- ✓ Organizzazione di seminari o convegni per addetti (max 3 punti)
- ✓ Campagne informative diffuse rivolte all'utenza (max 7 punti)

ELEMENTI ECONOMICI – max punti 30

Il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve essere espresso in percentuale. I punteggi vengono attribuiti come segue:

- all'offerta ammessa alla gara contenente il ribasso più alto (offerta migliore) viene attribuito il punteggio massimo assegnabile, pari a 30 punti;
- alle altre offerte viene attribuito il punteggio derivante dal rapporto tra le stesse e l'offerta migliore, secondo la seguente formula:

ribasso offerto
----- x 30
ribasso più alto

Il punteggio massimo complessivo ottenibile, calcolato sommando il punteggio riferito agli elementi tecnici ed il punteggio riferito agli elementi economici, è pari a 100 punti (40 da valutazione degli elementi professionali, 30 da valutazione delle proposte tecniche migliorative e 30 da valutazione degli elementi economici).

Il punteggio sarà attribuito ad ogni offerta ammessa alla gara da una specifica Commissione appositamente costituita.

Il servizio sarà affidato al concorrente che, essendo in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto.

In sede di aggiudicazione l'importo offerto dall'organismo partecipante è inteso a copertura di tutte le spese che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nessuna esclusa.

PROVINCIA DI COMO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI Stagioni termiche 2018-2019 e 2019-2020

<h2>CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE</h2>

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	6
A) ISPEZIONI SU IMPIANTI TERMICI.....	6
a.1) <i>Verifica elenchi impianti e predisposizione programma delle ispezioni</i>	6
a.2) <i>Effettuazione delle ispezioni "in situ"</i>	7
a.3) <i>Rendicontazione dell'ispezione</i>	9
a.4) <i>Validità del rapporto di ispezione</i>	10
B) ISPEZIONE SUI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E DELLA TEMPERATURA.....	10
C) GESTIONE DEL C.U.R.I.T.	11
D) SUPPORTO ALLA SA.....	11
ART.4 - ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI.....	12
ART. 5 -OSSERVANZA DI LEGGI E NORME	12
ART. 6 -RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	13
ART. 7 – REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ISPETTORI E INCOMPATIBILITA' DELLA FIGURA PROFESSIONALE.....	15
7.1 REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ISPETTORI.....	15
7.2 INCOMPATIBILITÀ DELLA FIGURA PROFESSIONALE.....	17
ART. 8 DANNI A PERSONE O COSE – ASSICURAZIONE	17
ART. 9 –RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	18
ART. 10 - DURATA DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE	18
ART. 11 – CONDIZIONI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO –.....	18
ART. 12 - VARIAZIONE DELL'APPALTO.....	19
ART. 13 -PENALI.....	19
ART. 14 -PAGAMENTI	20
ART. 15- CERTIFICATO FINALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	21
ART. 16 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE	21
ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 18 – D.U.V.R.I.	21
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI.....	21

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ispezione dello stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione, degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Como, ad esclusione del Comune di Como, durante le stagioni termiche 2018/19 e 2019/20.

Per ispezione degli impianti termici si intende il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale degli impianti termici stessi, comprendendo anche le fasi pre e post ispezione *in situ*, svolti da esperti qualificati, mirato a verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, alla manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965 e ss.mm.ii., del D.D.U.O. Energia e Reti Tecnologiche Lombardia del 23/12/2015 n. 11785 e ss.mm.ii., del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii e del DPR 74/2013 e ss.mm.ii.

Nel servizio di ispezione rientrano i controlli sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della L.R. 24/06 e ss.mm.ii, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.

Le ispezioni potranno riguardare, in base a necessità specifiche della Provincia, anche i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia, nonché la rilevazione delle temperature negli ambienti ai sensi della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965 e ss.mm.ii.

Si riporta di seguito la definizione di impianto termico ai sensi della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965 e ss.mm.ii. e le esclusioni di applicazione della stessa:

Impianto termico: l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Sono esclusi dai suddetti controlli:

- 1. gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;*
- 2. gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;*
- 3. gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;*
- 4. le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.*

L'elenco degli impianti da sottoporre a ispezione diretta verrà fornito dalla Provincia (Stazione Appaltante, di seguito SA).

In caso di necessità potranno essere ordinate singole ispezioni mirate extra elenco.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto comprende, nell'ambito delle due stagioni termiche 2018/2019 e 2019/2020, l'ispezione di un numero indicativo complessivo di 3000 impianti autonomi equivalenti.

Il numero delle visite ispettive da eseguirsi effettivamente può parzialmente discostarsi dal dato iniziale preventivato di 3000 impianti autonomi equivalenti sulla base delle esigenze del Settore (richiesta di ispezioni supplementari mirate, esiti dei sorteggi effettuati, ecc.) e dell'andamento effettivo dell'attività ispettiva (ispezioni mancate per varie motivazioni). Si ribadisce che il numero di ispezioni è riferito ad impianti autonomi equivalenti

e pertanto il numero effettivo di ispezioni è da rapportare alle diverse potenze degli impianti selezionati per il controllo.

Per impianto autonomo equivalente si intende l'unità di misura con la quale viene quantificato il valore di ogni ispezione relazionata alla potenza termica nominale (al focolare) dell'impianto oggetto di verifica, assumendo come valore base di riferimento l'impianto autonomo di potenza inferiore a 35 kW.

In tabella si riportano le equivalenze:

IMPIANTO CON POTENZA TERMICA NOMINALE (AL FOCOLARE)	PESO EQUIVALENTE DELL'ISPEZIONE
Inferiore 35 kW	1 autonomo equivalente
Da 35 kW a 50 kW	1,1 autonomi equivalenti
Da 50,1 kW a 116,3 kW	1,50 autonomi equivalenti
Da 116,4 kW a 350 kW	2 autonomi equivalenti
Maggiori 350 kW	2,50 autonomi equivalenti
Generatori aggiuntivi	0,6 autonomo equivalente
Ispezione sistema termoregolazione e contabilizzazione del calore	0,2 autonomo equivalente
Controllo temperature	0,4

Per gli impianti con più generatori, viene pesato per primo il generatore con la potenza nominale al focolare maggiore e successivamente i generatori aggiuntivi indipendentemente dalla loro potenza, pari o inferiore a quella del generatore di riferimento principale, attribuendo a ciascuno il fattore 0,6 di equivalenza.

Per gli impianti da teleriscaldamento, gli impianti cogenerativi e le macchine frigorifere/pompe di calore, viene considerata la potenza termica nominale.

Il compenso dovuto per ogni singola ispezione completa viene calcolato e corrisposto moltiplicando il valore base di euro 75,00 (settantacinque), omnicomprensivo di IVA e altri oneri di legge, soggetto a ribasso, per il fattore di equivalenza di cui alla tabella precedente.

Di conseguenza l'importo a base d'asta ammonta a euro 225.000,00 IVA compresa (duecentoventicinquemila), corrispondente a euro 75,00 per n. 3000 ispezioni su impianto autonomo equivalente.

L'importo effettivamente dovuto viene in ogni caso rideterminato all'esito dell'applicazione della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Al fine di mantenere un'efficiente organizzazione del servizio che contempla una stretta sinergia tra SA e Appaltatore, le ispezioni devono essere programmate ed effettuate diluendole in modo omogeneo nell'arco temporale della stagione termica utile.

Con la finalità di garantire la migliore accuratezza e ordinato svolgimento delle ispezioni, ciascun ispettore non potrà effettuare più di 10 controlli effettivi per giornata lavorativa. Casi particolari che determinano il necessario superamento di tale limite vanno autorizzati dalla SA. In caso di superamento ingiustificato del numero di 10 ispezioni giornaliere, i controlli effettuati in eccesso non saranno retribuiti anche se correttamente svolti.

In caso di ingiustificato mancato raggiungimento del numero di ispezioni assegnate imputabile all'ispettore e/o all'Appaltatore, saranno applicate le penali previste all'Art. 13 del presente Capitolato.

L'Appaltatore deve indicare nella domanda di partecipazione i nominativi, i rispettivi recapiti diretti (cellulare e mail) degli ispettori che eseguono le verifiche, in numero obbligatoriamente pari a 5 (cinque) professionisti, da impiegarsi simultaneamente, ripartendo sugli stessi in modo equilibrato le ispezioni da effettuare, secondo quanto sarà riportato nel prospetto di assegnazione da produrre alla SA in fase di avvio della campagna da parte dell'Appaltatore.

Degli stessi dovrà obbligatoriamente essere prodotto anche il relativo curriculum necessario per la valutazione di una parte del punteggio di gara. Nei curricula dovranno essere in particolare evidenziate le esperienze pregresse degli ispettori, con indicazione del numero di ispezioni già effettuate, gli enti per conto dei quali sono state svolte le attività di controllo, altre esperienze attinenti l'ambito oggetto del presente capitolato, eventuali ulteriori titoli professionali (attestati, diplomi, abilitazioni, ecc.).

Poiché l'aggiudicazione dell'appalto viene determinata attribuendo una parte del punteggio sulla base

dell'esperienza posseduta dagli ispettori segnalati, durante lo svolgimento del servizio l'Appaltatore non può avvalersi di altri ispettori o sostituire quelli comunicati con la presentazione dell'offerta, in quanto ciò può modificare il risultato numerico che ha condotto all'assegnazione dell'incarico. In caso di forza maggiore e impossibilità di continuare a svolgere l'attività con una delle persone incaricate, l'Appaltatore dovrà rinunciare alla quota di ispezioni non ancora eventualmente effettuate dall'ispettore dimissionario. Viene esclusa in capo all'Appaltatore la possibilità di riassegnare o meno le ispezioni residue agli ispettori rimasti in servizio, che è decisione esclusiva della SA. La cessazione dal servizio di tre o più ispettori comporta automaticamente la decadenza del contratto di appalto stipulato tra SA e Appaltatore.

Al raggiungimento del numero di ispezioni *in situ* indicata dall'Appaltatore a carico del singolo ispettore, questi non potrà più effettuare uscite per ispezioni ulteriori, salvo che per disposizioni della SA.

Ispezioni non eseguite o eseguite in modo incompleto

Qualora per motivazioni diverse non sia possibile eseguire in parte o in toto l'ispezione, il compenso per singolo impianto viene calcolato secondo le indicazioni riportate nella tabella seguente di prospetto riassuntivo delle retribuzioni.

	CASO RISCONTRATO IN SEDE DI ISPEZIONE	% DI RETRIBUZIONE ISPEZIONE
1	<ul style="list-style-type: none"> Ispezione effettuata in conformità del presente Capitolato, completa di analisi dei fumi di combustione nel caso di impianti a combustione o cogenerativi (ispezione completa), svolta secondo la programmazione approvata. Ispezione completa svolta in data e/o ora diverse dalla programmazione (con appuntamento concordato preventivamente con il responsabile dell'impianto). <i>L'importo è corrisposto una sola volta, considerandosi così retribuita anche l'eventuale mancata ispezione dell'impianto al primo appuntamento.</i> Ispezione completa su impianti/generatori non assegnati ma presenti all'indirizzo di competenza. Ispezione completa su impianti non accatastati. 	100%
2	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso di impianti a combustione o cogenerativi, ispezione effettuata senza analisi dei fumi di combustione per cause di forza maggiore opportunamente descritte e giustificate. <i>(Ispezione priva del tagliando di analisi dei fumi di combustione).</i> 	50% calcolato sull'importo dovuto
3	<ul style="list-style-type: none"> Ispezione di competenza non effettuata su impianto/generatore, con sopralluogo da parte dell'ispettore, per cause non imputabili allo stesso <i>(La causa di mancata ispezione non era oggettivamente rilevabile in fase preliminare. Si considera la mancata ispezione dal secondo appuntamento in situ o mai effettuata successivamente per il perdurare dei motivi ostativi. La prima mancata ispezione non verrà riconosciuta nel caso in cui l'ispezione viene poi effettivamente svolta per la risoluzione delle problematiche.)</i> 	20% calcolato sull'importo di un impianto autonomo equivalente
4	<ul style="list-style-type: none"> Ispezione ANNULLATA in fase di programmazione a seguito delle verifiche da parte dell'Appaltatore dalle quali emergono con evidenza cause ostative all'avanzamento delle attività. Ispezione di competenza ANNULLATA in fase di programmazione dall'utente/responsabile dell'impianto o dalla SA. Ispezione effettuata senza compilazione del Rapporto di ispezione o con Rapporto di ispezione compilato in modo difforme da quanto previsto al successivo punto 3.1, lettera a.4, fatta comunque salva l'applicazione delle penali. Ispezione effettuata senza la consegna del relativo Rapporto di ispezione 	0% (nessun importo dovuto)

	<p>alla SA, fatta comunque salva l'applicazione delle penali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata ispezione imputabile a cause che potevano essere accertate a seguito delle verifiche previste da parte dell'Appaltatore in fase di programmazione. 	
--	--	--

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è relativo al servizio di effettuazione del controllo tecnico e documentale diretto sugli impianti termici ed al supporto alla SA nella gestione delle attività relative.

In generale i servizi oggetto dell'appalto sono qui di seguito elencati:

- ispezione su impianti termici, così come definiti dalla lettera *ai)*, punto 4, della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965, intesa come complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale degli impianti termici comprendendo anche le fasi pre e post ispezione *in situ*, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti stessi, comprese integralmente le attività di verifica previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
- ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore previsti dal punto 20, comma 12, della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965;
- utilizzo e gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.), e aggiornamento delle schede relative agli impianti ispezionati;
- supporto alla SA per la gestione tecnica del servizio (chiarimenti tecnici richiesti dalla SA, casi di contestazione, richiesta di chiarimenti da parte dei responsabili dell'impianto termico ispezionato e dei manutentori relativamente agli interventi di messa a norma degli impianti, ecc.).

Con riferimento a tutte le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività, sono fatte salve le condizioni migliorative di svolgimento dei servizi offerte e recepite in sede di formale aggiudicazione.

a) Ispezioni su impianti termici

L'ispezione degli impianti termici comprende una fase preliminare di controllo e di preparazione, il controllo effettivo in situ presso l'impianto installato e una fase successiva di gestione dei risultati e dei dati raccolti, di rendicontazione delle attività svolte e di supporto alla SA.

a.1) Verifica elenchi impianti e predisposizione programma delle ispezioni

Ciascuna verifica ispettiva sugli impianti termici della Provincia di Como deve essere preceduta dalla definizione di un apposito calendario definito dall'Appaltatore (programma delle ispezioni) come di seguito descritto.

- **INDIVIDUAZIONE IMPIANTI DA ISPEZIONARE (SA)**
L'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Como fornisce, nei modi e nei tempi che verranno stabiliti, l'elenco degli impianti da ispezionare.
- **VERIFICA IMPIANTI DA ISPEZIONARE (APPALTATORE)**
L'Appaltatore provvede a:
 - effettuare una verifica dei dati forniti dalla SA quali codici impianto, nominativo del responsabile, indirizzo del responsabile e dell'impianto termico, utilizzando il CURIT e ogni altro mezzo ritenuto utile al fine di correggere eventuali errori che potrebbero rendere difficoltosa l'ispezione;
 - programmare ed assegnare agli ispettori le verifiche per la loro effettuazione, dandone comunicazione alla SA;
- **SEGNALAZIONE IMPIANTI DA ESCLUDERE (APPALTATORE)**

L'Appaltatore segnala gli impianti:

- per i quali sussistono le cause di incompatibilità di cui alla legge e in particolare ogni qualvolta ravvisi una situazione, anche potenziale di conflitto d'interessi;
- che siano stati già ispezionati in data successiva al 31/07/2015 fatte salve specifiche indicazioni in merito da parte della SA.

In tal caso l'Appaltatore deve astenersi dal controllare tali impianti.

● **CONTROLLO SCHEDA/E IN CURIT (APPALTATORE)**

L'Appaltatore ricerca in CURIT l'impianto da ispezionare e verifica la presenza di un'unica scheda corrispondente; in caso di situazione dubbia deve procedere ad un accertamento in fase di ispezione in situ per poi successivamente portare a compimento la bonifica e l'aggiornamento della scheda dell'impianto ed effettuare le correzioni opportune (impianti accatastati più volte, aggiornamento anagrafica impianti/responsabile impianto ecc.);

● **PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI (APPALTATORE)**

L'Appaltatore provvede alla programmazione utilizzando il file Excel "Report Riepilogo Ispezioni" fornito dalla SA con l'elenco degli impianti da ispezionare.

L'Appaltatore provvede ad indicare nel file citato i giorni e gli orari indicando, per ciascun impianto presente nell'elenco, oltre alla data e all'ora di effettuazione, il nominativo dell'ispettore che effettua la verifica (in conformità a quanto indicato nell'Art. 2 del presente Capitolato), il recapito telefonico da indicare sulla lettera di avviso e al quale gli utenti potranno chiamare per organizzare l'appuntamento.

L'Appaltatore programma un numero massimo di 10 (dieci) ispezioni giornaliere riferite ad 1 impianto autonomo equivalente, considerando che la durata media di un'ispezione riferita all'unità di misura "impianto autonomo equivalente" non può essere computata in misura inferiore a 60 minuti.

Le ispezioni sono effettuate nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, tra le ore 08:00 alle ore 18:00. Su richiesta dell'utente potranno essere eseguite ispezioni al di fuori dei giorni e degli orari di cui sopra.

In ogni caso, su richiesta della SA, deve essere garantita la disponibilità ad effettuare ispezioni urgenti e non programmate, nei limiti dell'importo complessivo contrattuale.

● **APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE E INVIO AVVISI**

La SA approva il programma delle ispezioni dandone comunicazione all'Appaltatore il quale, a proprio carico, provvede a:

1. redigere, stampare e consegnare alla SA le lettere di avviso di ispezione da inviare agli utenti, redatte su standard definito dalla SA stessa, per la sottoscrizione da parte del Responsabile;
2. imbustare, spedire con Raccomandata A.R. e gestire l'intero iter relativo all'invio delle lettere di avviso ispezione all'utente.

L'esecuzione delle ispezioni non deve avvenire prima di 14 (quattordici) giorni dall'invio della raccomandata, nel giorno e nell'ora indicata con una tolleranza massima di 60 minuti.

Successivamente all'invio degli avvisi, nel caso in cui il soggetto responsabile dell'impianto da sottoporre ad ispezione, per motivi di urgenza o per imprevisti, richieda la modifica dell'appuntamento, l'ispettore incaricato deve autonomamente provvedere a ridefinire una nuova data, dandone comunicazione alla SA.

● **CONSEGNA MODULISTICA E CARTELLINO IDENTIFICATIVO (SA)**

La SA, prima dell'inizio delle ispezioni *in situ*, consegna la tessera di identificazione dell'ispettore e di eventuali documenti e/o istruzioni che la SA riterrà funzionali allo svolgimento del servizio.

a.2) Effettuazione delle ispezioni "in situ"

Le ispezioni *in situ* devono essere eseguite personalmente dall'ispettore incaricato e indicato nominalmente dall'Appaltatore in fase di avvio della campagna mediante il prospetto delle assegnazioni.

Eventuali modifiche motivate del programma iniziale devono essere specificatamente approvate dalla SA.

- FASI DI SVOLGIMENTO DELL'ISPEZIONE *IN SITU*

L'ispettore durante l'ispezioni *in situ* deve utilizzare la modulistica specifica fornita dalla SA e deve esporre in posizione ben visibile la tessera di identificazione personale ricevuta dalla SA.

In particolare, l'attività ispettiva *in situ*, da svolgersi in presenza del responsabile dell'impianto/delegato/utente, è articolata in:

- controllo della documentazione dell'impianto prevista dalle normative vigenti e verifica della corretta compilazione della stessa;
- verifica dell'avvenuta eliminazione di anomalie eventualmente riscontrate e indicate nel relativo Rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore;
- verifica della correttezza dei dati dell'impianto, del responsabile dello stesso, dell'eventuale terzo responsabile, dell'eventuale conduttore con verifica del relativo patentino e di tutti gli elementi necessari per l'aggiornamento della scheda in CURIT;
- ispezione visiva dell'impianto e dei locali volta a constatare la rispondenza a quanto desunto dalla documentazione inerente l'impianto;
- controlli strumentali, comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, da effettuare secondo le norme in vigore;

- ISTRUZIONI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE L'ISPEZIONE *IN SITU*

Nell'effettuazione delle ispezioni *in situ*, l'ispettore deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- presentarsi per l'effettuazione della visita ispettiva, presso gli impianti estratti, nel giorno e nell'orario comunicato, con una tolleranza massima di 60 minuti;
- esibire sempre il cartellino di identificazione, fornito dalla SA, in modo visibile e per tutta la durata dell'ispezione, anche nel caso ciò non venga espressamente richiesto dal responsabile dell'impianto;
- avere un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti ed improntato alla massima cortesia;
- rispondere in modo gratuito e imparziale alle richieste di chiarimenti dell'utenza in merito a questioni afferenti le norme che disciplinano le ispezioni oggetto dell'affidamento, l'esito della verifica effettuata e l'accertamento di eventuali inottemperanze. In ogni caso deve astenersi dal fornire indicazioni e riferimenti che possano configurare, anche solo potenzialmente, rapporti commerciali con terzi;
- effettuare l'ispezione solo in presenza del responsabile dell'impianto/delegato/utente, comunque maggiorenne;
- effettuare le ispezioni nel pieno rispetto della sicurezza propria e degli altri e senza causare danni o malfunzionamenti dell'impianto. L'ispettore incaricato che, durante l'ispezione, arreca danni all'impianto sottoposto a ispezione ne risponde personalmente;
- eseguire l'analisi di combustione previo accertamento dell'esistenza delle condizioni impiantistiche che consentano di restituire rappresentatività ai risultati ottenuti. Indicare sul Rapporto di Ispezione le motivazioni oggettive, di forza maggiore, dell'eventuale mancata analisi;
- eseguire le verifiche avvalendosi esclusivamente della strumentazione descritta all'Art. 4 del presente Capitolato, per la quale sia stato preventivamente prodotto alla SA l'attestato di taratura;
- segnalare all'utente/responsabile l'impiego di combustibili per i quali sussistano limitazioni d'uso ai sensi della normativa vigente in materia nonché le carenze rilevate, le non conformità, le inosservanze delle norme vigenti in materia;
- adottare esclusivamente la modulistica predisposta e fornita dalla SA;
- al termine dell'ispezione redigere in modo completo il Rapporto di Ispezione, che pertanto deve risultare compilato in ogni sua parte, in forma chiaramente leggibile, e sottoscritto anche dal responsabile dell'impianto termico o da persona delegata\utente, da produrre in triplice copia, di cui una conservata dall'ispettore stesso, una da consegnare al responsabile

dell'impianto\delegato\utente e una da consegnare alla SA corredata dai certificati dell'analisi di combustione e dalla prova di tiraggio, ove previsto;

- compilare il Rapporto di Ispezione per ciascun generatore che compone l'impianto, in modo accurato e completo secondo le indicazioni contenute nel D.D.U.O. n. 11785/2015 Regione Lombardia e secondo quanto previsto al successivo punto a.4);
 - informare, per maggior chiarezza ed al termine dell'ispezione, il responsabile dell'impianto\delegato\utente delle eventuali non conformità riscontrate comunque riportate sul rapporto di ispezione;
 - compilare la modulistica fornita dalla SA per casi particolari dove non sia stato possibile effettuare l'ispezione;
 - rispettare il vincolo del segreto professionale.
- **REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI**

L'ispettore deve attenersi, inoltre, alle seguenti disposizioni:

- garantire la reperibilità mediante telefono cellulare durante lo svolgimento del servizio, che dovrà essere espletato nell'orario compreso tra le ore 08:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali da lunedì a venerdì; eventuali deroghe di orario e giornate concordate con l'utente dovranno essere previamente comunicate alla SA;
- eseguire le ispezioni nel rispetto delle Note Operative che saranno concordate tra SA ed Appaltatore prima dell'inizio delle attività.

a.3) Rendicontazione dell'ispezione

L'Appaltatore, in seguito all'esecuzione delle ispezioni, provvede a rendicontare in modo dettagliato gli esiti dell'attività svolta, rispettando le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente e dalle Note Operative. In particolare l'Appaltatore è tenuto a:

- Con cadenza mensile, entro 10 giorni dall'inizio del mese successivo alla data delle ispezioni, trasmettere alla SA, a mezzo PEC e a mezzo e-mail, il Report riepilogo ispezioni aggiornato. I rapporti di ispezione dovranno essere successivamente inseriti telematicamente nel CURIT entro 15 giorni dalla data di assegnazione dei codici impianto da parte della SA.
- procedere alla verifica della correttezza e completezza della scheda CURIT dell'impianto ispezionato, mediante inserimento dei dati eventualmente mancanti acquisiti durante il controllo e correggendo eventuali errori, ivi compresa la bonifica della scheda qualora necessario;
- consegnare alla SA i Rapporti di Ispezione originali cartacei entro il mese successivo al bimestre nel quale sono state effettuate le ispezioni. I Rapporti di Ispezione originali devono essere consegnati ordinati per Comune e data di ispezione. È richiesta anche la consegna dei rapporti in formato PDF, con i singoli files dei rapporti di ispezione denominati per Comune e numero del rapporto di ispezione secondo la seguente modalità: comune_n° rapporto.pdf. Ad ogni Rapporto di Ispezione deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione ("striscia") emessa dallo strumento utilizzato per l'analisi del rendimento di combustione, in assenza della quale l'ispezione stessa verrà retribuita come non completa per mancanza di analisi di combustione (cfr. Art. 2 del presente Capitolato). In caso di mancata analisi di combustione, devono comunque essere dettagliatamente indicate nel Rapporto di Ispezione al punto 10 "Osservazioni", le cause oggettive di forza maggiore che hanno determinato l'impossibilità dell'effettuazione dell'analisi stessa. In caso di centrale termica con più generatori, i 'secondi fogli' relativi ai generatori aggiuntivi devono essere inseriti all'interno del rapporto di prova relativo al generatore principale, così come le eventuali e connesse ispezioni sulla termoregolazione degli impianti centralizzati.
- segnalare alla SA qualora, durante l'ispezione, si riscontrasse una casistica non prevista dalla normativa e dalla documentazione fornita.
- attivare negli stretti tempi tecnici necessari, e comunque non oltre le 24 ore dall'ispezione, le procedure di formale segnalazione all'ATS ed al Comune competente degli impianti immediatamente pericolosi e potenzialmente pericolosi rinvenuti in sede di controllo. Inoltre l'ispettore deve immediatamente avvisare il responsabile/utente/delegato presente al sopralluogo della condizione di pericolosità accertata, provvedendo

ad indicare la circostanza nel rapporto di ispezione e specificando anche la necessità di spegnere o mantenere spento l'impianto.

- fornire supporto alla SA nella gestione degli utenti che richiedono indicazioni tecniche per la messa a norma degli impianti risultati non conformi, dei casi ritenuti particolari dal punto di vista tecnico e amministrativo e nella gestione di eventuali contestazioni.

Per le comunicazioni tramite e-mail tra Appaltatore e SA devono essere utilizzati a seconda dei casi i seguenti indirizzi:

infocaldaie@provincia.como.it (posta ordinaria)

ecologia.ambiente@pec.provincia.como.it (posta certificata)

Tutto il materiale fornito dalla SA (buste, avvisi di spedizione, rapporti di ispezione, ecc.), nonché il cartellino di identificazione, dell'ispettore dovrà essere restituito alla SA alla scadenza del contratto.

In caso di inadempienza verranno applicate le penali previste di cui all'Art. 13 del presente Capitolato.

a.4) Validità del rapporto di ispezione

Il Rapporto di Ispezione va compilato **in tutte le sue parti** in modo conforme alla normativa vigente, in particolare secondo le specifiche indicazioni riportate nel D.D.U.O. n. 11785/2015 Regione Lombardia.

La compilazione del Rapporto di Ispezione deve essere effettuata con cura e chiarezza, utilizzando una scrittura leggibile.

Qualora l'ispettore ritenga di non compilare determinate parti del Rapporto di Ispezione, dovrà specificarne il motivo sul Rapporto stesso o in foglio allegato e sottoscritto, eventualmente anche cumulativo per più rapporti, consapevole che qualora le motivazioni non vengano ritenute adeguate verranno applicate dalla SA le penali previste all'Art. 13 del presente Capitolato.

Qualora il Rapporto di Ispezione, a seguito di inesatta o incompleta compilazione dello stesso senza validi giustificativi, venga ritenuto non valido dalla SA, la corrispondente ispezione non verrà retribuita.

Il Rapporto di Ispezione non è ritenuto valido qualora privo ingiustificatamente di uno dei seguenti elementi (i punti indicati si riferiscono ai campi presenti sul Rapporto di ispezione):

- FIRMA DELL'ISPETTORE;
- FIRMA DEL RESPONSABILE IMPIANTO/DELEGATO/UTENTE;
- NOME E COGNOME ISPETTORE (PUNTO 1, c));
- DATA SVOLGIMENTO ISPEZIONE (PUNTO 1, b));
- CODICE IMPIANTO se già disponibile (PUNTO 1 a)) E SUA UBICAZIONE (PUNTO 1 g) esclusi i dati catastali);
- DATI ANAGRAFICI COMPLETI DEL RESPONSABILE IMPIANTO (PUNTO 1 i);
- DESTINAZIONE (PUNTO 2) escluse le lettere e) ed f);
- PRESENZA LIBRETTO IMPIANTO E RELATIVA COMPILAZIONE (PUNTO 4 a) e b));
- N. GENERATORI/SCAMBIATORI E RELATIVA MATRICOLA (PUNTO 6);
- DATI NOMINALI DI POTENZA DELL'IMPIANTO (PUNTO 6);
- MANUTENZIONI EFFETTUATE SULL'IMPIANTO (PUNTO 7);
- MISURAZIONI/RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (PUNTO 8) (fatti salvi i casi, adeguatamente giustificati, in cui si ravvisano cause ostative di forza maggiore, di cui al caso particolare "Mancata Analisi di combustione (NOA)");
- RISULTATI DELL'ISPEZIONE (PUNTO 9)
- MOTIVAZIONI ADEGUATE in caso di mancata compilazione di parti del Rapporto (PUNTO 10).

b) Ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e della temperatura

L'ispezione sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione del calore, nonché della temperatura, finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia, viene eseguita sui siti individuati dalla SA e selezionati preferibilmente in modo tale da assicurare la contestualità con l'ispezione sull'impianto termico.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 20, comma 12, della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965, tuttavia, la SA si riserva la possibilità di assegnare ispezioni sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nonché della temperatura, anche non contestuali all'ispezione sull'impianto termico.

Per quanto attiene la termoregolazione il servizio di ispezione comporta la visita dell'ispettore incaricato presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato qualora possibile. Il controllo è di tipo visivo (accertamento diretto dell'effettiva installazione del sistema di termoregolazione) e documentale (documentazione contabile di acquisto e/o installazione, ordinativi, collaudi, ecc.). L'eventuale accesso alle unità immobiliari deve essere concordato con gli utenti.

Gli esiti dell'ispezione devono essere riportati su un apposito modulo predisposto dalla SA.

c) Gestione del C.U.R.I.T.

L'Appaltatore deve provvedere a:

- accatastare l'impianto, nel caso lo stesso non sia presente nel CURIT, creando il relativo codice;
- caricare nel CURIT il Rapporto di Ispezione redatto al termine dell'ispezione secondo le tempistiche definite al precedente punto a.3), anche associando l'eventuale nuova targa applicata all'impianto ispezionato. Il caricamento dei dati deve avvenire secondo i manuali operativi messi a disposizione sul portale del CURIT stesso, al fine di allineare il contenuto dei dati accatastati con la realtà dei fatti riscontrati e con le informazioni ottenute dall'ispettore in sede di ispezione;
- aggiornare, se ricorre la necessità, i dati relativi all'impianto ispezionato per ciò che concerne tutti i campi presenti nella relativa scheda sul CURIT;
- bonificare i dati relativi all'impianto ispezionato, qualora necessario, alla luce dei dati rilevati durante l'ispezione, allo scopo di eliminare eventuali duplicazioni.

L'attività di consultazione, controllo, trattamento e aggiornamento dei dati contenuti nel CURIT, relativi agli impianti oggetto di ispezione di propria competenza, deve essere attuata a cura dell'ispettore per tutta la durata del servizio appaltato, fino alla scadenza del contratto con l'Appaltatore.

In caso di inadempienza verranno applicate le penali previste di cui all'Art. 13 del presente Capitolato.

d) Supporto alla SA

Nell'ambito delle prestazioni da rendere alla SA, l'Appaltatore deve rendersi disponibile a fornire un supporto tecnico nella gestione delle problematiche riscontrate in sede di verifica ispettiva e nella conduzione complessiva delle attività del controllo impianti termici. Tale supporto deve essere garantito direttamente o mediante impiego di idoneo personale formato, del quale possono far parte anche gli ispettori incaricati.

Il supporto deve essere fornito in due forme:

1. assistenza telefonica o tramite mail alla SA su richiesta di quest'ultima, ogniqualvolta si renda necessario. L'Appaltatore mette a disposizione i recapiti da utilizzare a tal fine, garantendo la reperibilità telefonica nel normale orario d'ufficio e il riscontro alle richieste mail entro 24 ore lavorative.
2. presenza diretta presso gli uffici provinciali del personale incaricato dall'Appaltatore nel normale orario d'ufficio, per un numero di ore non inferiore a 12 (dodici)/settimana per tutta la durata dell'incarico. L'indicazione quantitativa di tale orario deve essere intesa come media e l'effettiva presenza in situ va preventivamente concordata con gli uffici in base alle specifiche necessità del momento.

In particolare il supporto è relativo a:

- chiarimenti ai responsabili e/o operatori del settore degli impianti termici ispezionati anche in merito alle difformità riscontrate in sede di ispezione;
- gestione contestazioni da parte degli utenti relative all'ispezione *in situ* effettuate anche da altri ispettori;
- indicazioni per evasione richieste dei cittadini;
- verifica ed analisi documentazione tecnica acquisita dagli uffici;

- ausilio nella predisposizione di diffide e atti amministrativi da notificare agli utenti ispezionati;
- gestione di casi ritenuti particolari dal punto di vista tecnico e amministrativo;
- supporto agli uffici provinciali per chiarimenti tecnici, normativi e amministrativi in materia di impianti termici;
- gestione e aggiornamento delle schede CURIT;

ART.4 - ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI.

L'impiego delle attrezzature e della strumentazione per l'effettuazione dei controlli oggetto del presente capitolato è a completo e totale carico dell'Appaltatore che è tenuto ad utilizzare apparecchiature conformi alle normative vigenti e correttamente tarate.

Ogni ispettore deve essere dotato della propria strumentazione termotecnica, corredata almeno da:

- ❖ analizzatore combustione (con l'indicazione del numero serie) conforme alla norma UNI 10389- 1/2009;
- ❖ deprimometro (con l'indicazione del numero serie) conforme alla norma UNI 10845/2000, avente precisione non maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal.
- ❖ termometro conforme alla norma UNI 8364:2007

L'Appaltatore deve obbligatoriamente trasmettere alla SA:

- all'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'avvio delle operazioni di verifica *in situ*, per ogni strumento in dotazione ai propri ispettori, il certificato di taratura degli strumenti, rilasciato da laboratorio accreditato dal quale si evinca la data di scadenza della validità della taratura;
- entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della validità della taratura di uno strumento, pena la sospensione delle attività di controllo assegnate, il certificato di nuova verifica effettuata da laboratorio accreditato.

È fatto divieto eseguire prove con strumentazioni prive di certificato di taratura o con certificato di taratura scaduto.

Ogni ispettore deve essere dotato di telefono cellulare con segreteria telefonica attiva, mantenuto sempre acceso durante la fascia oraria prevista per le ispezioni (giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e comunque al momento dell'ispezione programmata, per consentire un contatto diretto in qualunque momento per le eventuali comunicazioni d'urgenza.

L'appaltatore deve essere munito a sue spese dell'attrezzatura informatica necessaria agli adempimenti previsti dal presente Capitolato.

ART. 5 -OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dagli altri documenti di gara, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti concernenti l'oggetto e specificatamente:

- della Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- del D.P.R. n. 412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art 4, comma 4 della legge 10/91" e s.m.i.;
- del D.Lgs. n. 192/05 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;
- del D.P.R. n. 551/99 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici" e s.m.i.;
- del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i.;
- della Legge Regionale n. 24/2006 e s.m.i.;
- della D.G.R. n. 5117/07 Lombardia “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale” e s.m.i.;
- del Decreto Ministeriale n. 37/08 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- del D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, [...]”;
- della D.G.R. n. 8745 del 22/12/08 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”;
- della L.R. n. 11 del 22/02/10 Art. 6;
- del D.P.R. n. 74/13 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari...” e s.m.i.
- dei DM del 26.06.15 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- della L.R. 20/2015 “Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico”
- della D.G.R. 3965/2015 “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale” e s.m.i.;
- della D.G.R. 4427/2015 “Introduzione di misure di semplificazione in materia di impianti termici ad integrazione delle disposizioni approvate con D.G.R. 3965 del 31.07.2015;
- della D.G.R. 3868/2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013”;
- della D.G.R. 6480/2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici o per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della D.G.R. 3868 del 17.07.2015”;
- della D.D.U.O. 11785/2015 Lombardia “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici ...”;
- delle norme tecniche UNI che disciplinano le ispezioni degli impianti termici.

Ricade esclusivamente sull’Appaltatore l’osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, aventi rapporto con i servizi oggetto dell’appalto.

Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad assolvere tutte le direttive che saranno emanate dalla SA.

Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato si applicano le norme di cui al D.lgs. 50/16 “Codice degli appalti pubblici”, così come modificato dal D.lgs. 56/2017.

ART. 6 -RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore:

- si impegna ad espletare le attività dettagliate, secondo i tempi e i modi individuati dal presente Capitolato;
- è tenuto ad espletare tutte le prestazioni richieste, sia tecniche sia amministrative, in modo ineccepibile

con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme in materia.

- è tenuto alla scrupolosa osservanza delle istruzioni e degli ordini impartiti dalla SA;
- deve accettare, senza riserve, tutte le norme e condizioni contenute nei documenti di gara e tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;
- deve disporre dei materiali e delle attrezzature, delle risorse tecniche, logistiche e umane richiesti ed occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte del servizio nella sua interezza e nei tempi previsti;
- è tenuto ad affidare la responsabilità a personale idoneo. L'Appaltatore deve indicare i nominativi, i recapiti e i relativi curricula dei cinque ispettori che eseguono le verifiche. Il personale deve essere qualitativamente adeguato allo svolgimento del servizio offerto nei tempi e nei modi previsti dal presente appalto;
- è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si obbliga ad osservare ed a far osservare da questi le prescrizioni ricevute dalla SA, concernenti aspetti sia disciplinari che comportamentali e ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili delegati dell'Amministrazione, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di insufficiente specializzazione e professionalità, ovvero incapaci o inadempienti agli ordini dello stesso Appaltatore. Vale in ogni caso quanto già disciplinato al precedente Art. 2 in merito al venir meno dell'apporto di uno o più ispettori durante lo svolgimento del servizio.
- deve garantire che il personale verificatore degli impianti *in situ* (egli stesso o ispettori incaricati e indicati in sede di gara) sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e non siano presenti le condizioni di incompatibilità di cui al presente capitolato o previste per legge e osservi quanto disposto nell'Art. 3 del presente Capitolato;
- deve applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro. La SA può in qualsiasi momento chiedere all'Appaltatore copia dei contratti applicati ai dipendenti, copia delle polizze assicurative e di tutti gli altri obblighi previsti dal presente capitolato. Qualora la certificazione non appaia in regola con la normativa vigente e con gli obblighi contrattuali, la SA può immediatamente risolvere il contratto con danni a carico dell'Appaltatore.
- deve osservare e far osservare al proprio personale incaricato le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- deve fornire al personale adeguati strumenti, attrezzature e materiali, necessari per la corretta esecuzione dei servizi;
- deve osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Deve inoltre prevedere la copertura assicurativa, come meglio di seguito esplicitato, per gli incidenti provocati o subiti dagli operatori stessi o per terzi sinistrati, durante l'orario di servizio per il periodo del rapporto contrattuale, esonerando la Provincia di Como da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta conseguente. Al riguardo deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito dell'attività svolta direttamente o dai propri ispettori oggetto del presente capitolato secondo quanto previsto al successivo Art. 8;
- deve garantire l'insussistenza delle incompatibilità della figura professionale ai sensi del DPR n. 74/2013 e della DGR Lombardia n. X/3965 del 31/07/2015;
- deve garantire l'esecuzione del servizio appaltato con la massima professionalità e competenza ed il vincolo al segreto professionale per sé e per il proprio personale;
- qualora coincida con la figura dell'ispettore, dovrà possedere anche i requisiti professionali richiesti;
- deve conoscere ed essere in grado di utilizzare il sistema CURIT;

- deve garantire che il personale verificatore sia in grado di fornire agli utenti le informazioni richieste in lingua italiana e che assuma comportamenti equilibrati ed educati anche in occasione di situazioni complesse nell'ambito dei rapporti con gli utenti ispezionati e/o con i loro tecnici;
- deve designare un responsabile che sarà considerato l'unico referente nei rapporti con la SA. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un libero professionista il referente sarà egli stesso. Il referente deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione della SA durante tutta la durata dell'appalto. Per ottimizzare la comunicazione tra il responsabile dell'Appaltatore ed il rappresentante della SA, il responsabile dell'Appaltatore deve essere in possesso di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente alla SA i tentativi di concussione da parte di terzi in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti dell'impresa e degli ispettori.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i., ed in particolare si impegna a:

- a. comunicare alla Provincia di Como gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati", compilando apposita DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000;
- b. dare immediata comunicazione alla Provincia di Como ed alla Prefettura-UTG di Como dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente Capitolato, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, può, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i servizi.

Resta fatto salvo quanto riportato nei documenti di gara.

ART. 7 – REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ISPETTORI E INCOMPATIBILITA' DELLA FIGURA PROFESSIONALE

7.1 Requisiti professionali degli ispettori

I requisiti che devono possedere tutte le persone fisiche (Ispettori) partecipanti e/o incaricate sono stabiliti dall'Art. 21 della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965.

I requisiti necessari alla partecipazione alla procedura di affidamento sotto riportati, devono permanere per tutta la durata dell'appalto,

Potranno effettuare le ispezioni *in situ*, presso gli impianti termici di propria competenza, gli ispettori in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni richieste;
- b. essere considerati "personale esperto": ai sensi della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965, Art. 21 co. 1 sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli Ispettori già operanti sul territorio della Regione Lombardia alla data di entrata in vigore della D.G.R. Lombardia n. 5117/2007), la cui attività deve essere attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la propria opera;
- c. per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente b., che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 5117/2007, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 1) Laurea magistrale conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze Forestali;
 - 2) Laurea breve (diplomi di laurea; laurea di I livello nelle stesse materie di cui al punto 1), nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:
 - Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
 - Chimica industriale (chim/04);

- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);
- 3) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso Istituto Statale e legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in un'impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale – corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Ad uno dei requisiti sopra indicati, quali i titoli di studio ai punti 1), 2) e 3) si aggiunge il superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall'Autorità competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50.

I corsi di abilitazione riconosciuti dalle Autorità competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento a:

- Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.P.R. n. 74/13; D.P.R. n. 75/13; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 115/08; D.Lgs. 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; UNI 7131; UNI 10389; UNI 303; UNI 8364; UNI 5364; D.G.R. 5117/07 e s.m.i.; D.G.R. 5018/07 e s.m.i.; D.D.U.O. 11785/15 e s.m.i.;
- Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- Sistemi integrati per la climatizzazione;
- Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);
- Elementi di diagnosi energetica.

Come corso abilitante è riconosciuto anche l'attestato di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici rilasciato dall'E.N.E.A. oppure da un Ente Locale della Regione Lombardia (Provincia, Regione), ai sensi del mutuo riconoscimento previsto dalla D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965, Art. 21, co. 4, a seguito dell'avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione ai sensi della Legge n. 10/1991, del D.LGS. n. 192/2005 e s.m.i. e delle altre disposizioni nazionali regionali richiamate nell'Art. 21, comma 5, della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965.

In aggiunta ai requisiti minimi sopraelencati, il personale incaricato per l'esecuzione del servizio (ispettore) dovrà aver effettuato nelle ultime tre stagioni termiche (dal 01/08/2015) almeno 200 controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, senza che allo stesso siano state sollevate contestazioni al proprio operato da parte delle Stazioni Appaltanti servite che non abbiano trovato positiva e finale risoluzione accettata dall'Ente che ha promosso il contenzioso.

Il possesso dei requisiti professionali, l'effettuazione delle almeno 200 ispezioni nelle ultime tre stagioni termiche necessarie per la partecipazione al bando, così come l'assenza di contestazioni e contenzioso in atto di cui al comma precedente, devono essere dichiarati dal soggetto interessato con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il numero di ispezioni complessivamente effettuate nella propria carriera (comprensivo dell'elenco degli enti serviti), che sarà utilizzato come parametro per l'attribuzione di una parte del punteggio di gara, potrà invece essere indicato nel curriculum vitae di ciascun ispettore.

Il controllo del possesso dei requisiti sarà effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'All.1 D.P.R. n. 412/1993 il personale incaricato deve possedere inoltre i requisiti seguenti:

- a. una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
- b. una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;
- c. la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.

7.2 Incompatibilità della figura professionale

Ai sensi dell'All. C del D.P.R. n. 74/2013 e dell'Art. 21, co. 9, 10, 11 della D.G.R. Lombardia del 31/07/2015 n. X/3965, deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici.

L'Appaltatore nonché il personale incaricato di eseguire le operazioni di ispezione:

- non può svolgere nel contempo la funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione sugli impianti termici oggetto delle ispezioni, anche in qualità di solo prestatore d'opera;
- non può essere né il progettista, fabbricante, fornitore, consulente, installatore o manutentore degli impianti termici e degli apparecchi oggetto di ispezione, né il mandatario di uno di questi soggetti, né aver partecipato, direttamente o indirettamente, alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici selezionati per l'ispezione;
- non può avere interesse di qualsiasi tipo, diretto o indiretto nelle attività di cui al punto precedente;
- non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatarî nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di impianti termici ed apparecchi per impianti di riscaldamento e non può essere alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici;
- non può essere fornitore o venditore di energia, né mandatario di uno di questi soggetti, né personale dipendente di questi soggetti per impianti termici;
- non può svolgere l'attività di certificatore energetico degli impianti termici oggetto di ispezione, né di tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale relativamente agli impianti assegnati per l'ispezione per l'intera durata degli stessi o fino alla loro completa ristrutturazione.

ART. 8 DANNI A PERSONE O COSE – ASSICURAZIONE

La Provincia di Como non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto, entro la data di consegna del servizio e, comunque ai fini della stipula dell'atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferita specificatamente al presente appalto e comunque, derivanti da interventi di manutenzione, che copra i danni subiti dalla SA per un importo pari al valore di aggiudicazione.

La polizza dovrà essere specifica per il servizio di cui al presente capitolato e coprire l'intero periodo del servizio. In alternativa, è consentita l'estensione della polizza generale in possesso dell'Appaltatore solo se con specifica estensione riferita al presente appalto e con garanzia di copertura a prescindere dall'esistenza di massimali annui.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante, contro la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell'Appaltatore nell'espletamento dei servizi, con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00.

Eventuali franchigie non sono opponibili alla Provincia di Como.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero alla Provincia di Como, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore.

La Provincia di Como è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta Appaltatrice, impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona danneggiata € 2.000.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

ART. 9 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata.

La Ditta incaricata s'impegna altresì a non trasmettere a alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla legge 10/91, DPR 412/93 e DLGS 192/2005 e della DGR 5117/07 e ss.mm.ii..

L'impegno all'obbligo della riservatezza dei dati è, per l'Appaltatore, vincolante anche al termine del lavoro eseguito.

Gli elenchi forniti, gli indirizzi ed i nominativi, nonché i dati derivanti dai controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà della Provincia di Como.

ART. 10 - DURATA DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE

Le ispezioni *in situ* sugli impianti termici previste per la stagione termica 2018/2019 sono eseguite nel periodo compreso tra l'aggiudicazione dell'appalto e il 30/06/2019.

Le ispezioni *in situ* sugli impianti termici relative alla stagione termica 2019/2020 sono eseguite nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2019 ed il 30 giugno 2020.

Il servizio oggetto del presente appalto termina il 30/09/2020 al fine di garantire il supporto tecnico e amministrativo necessario, successivo alla conclusione della campagna di ispezioni *in situ*, facente parte integrante e sostanziale del servizio appaltato.

ART. 11 – CONDIZIONI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO –

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) perdita dei requisiti di cui all'Art. 80 e 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) indisponibilità sopravvenuta di tre o più ispettori indicati in sede di gara;
- La Provincia di Como si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., mediante comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:
- f) applicazione delle penali in misura superiore al 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale;
 - g) ritardo superiore ai trenta giorni delle diverse tempistiche contrattuali;
 - h) impiego di personale non abilitato e/o qualificato professionalmente;
 - i) cessione del contratto e subappalto non autorizzato;
 - j) mancato avvio del servizio entro la data convenuta;

- k) carenza nell'osservanza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio a cui l'Appaltatore deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente

richiamate nel Capitolato;

- l) gravi violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro;
- m) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- n) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e dal presente capitolato.

Nei suddetti casi, il committente comunica al fornitore gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per formulare giustificazioni e ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora il fornitore non ottemperi o non rispetti il termine sopra indicato o qualora, a giudizio del committente, le deduzioni non siano accoglibili, la Provincia di Como risolverà il contratto.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia di Como, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica al fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il fornitore non ottemperi, è facoltà della Provincia di Como stessa risolvere il contratto in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Provincia di Como beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito

ART. 12 - VARIAZIONE DELL'APPALTO

Non possono essere introdotte modifiche sostanziali alla natura dei servizi oggetto dell'appalto.

Nessuna modificazione a quanto appaltato può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

Il valore dell'appalto, per eventuali ulteriori esigenze, può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di un quinto dell'importo netto contrattuale, senza che la Società aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

ART. 13 -PENALI

In caso di comprovate inadempienze nell'ambito delle attività oggetto del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore, di suoi dipendenti o collaboratori, accertate in modo oggettivo e formalmente documentato anche in sede di confronto, sono applicate penali sotto forma di riduzione del compenso corrisposto.

Le penali previste vengono quantificate come segue:

- 1) Mancato rispetto delle tempistiche (es. ritardi nell'inserimento a CURIT dei Rapporti di Ispezione ritardi nella consegna degli stessi alla SA; ritardata segnalazione di impianto pericoloso, ecc.): penale di 25,00 Euro per singola inadempienza;
- 2) Incompleta o errata compilazione del Rapporto di Ispezione: penale di 25,00 Euro per singola inadempienza. L'assenza di uno degli elementi essenziali del Rapporto di Ispezione previsti al punto 3.1 lettera a.4) "**Validità del Rapporto di Ispezione**" del presente Capitolato, comporta, inoltre, la non corresponsione, in toto, del compenso dovuto per l'ispezione.
- 3) Mancata consegna del Rapporto di Ispezione in originale: penale di 25,00 Euro per singola inadempienza. La mancata consegna comporta, inoltre, la non corresponsione, in toto, del compenso dovuto per la verifica.
- 4) Incompleto o errato caricamento del Rapporto di ispezione su CURIT: penale 25,00 Euro per singola inadempienza.
- 5) Mancato caricamento del Rapporto di ispezione su CURIT: penale di 25,00 Euro per singola inadempienza.
- 6) Mancata, incompleta o errata compilazione della documentazione riepilogativa e di contabilità delle ispezioni concordata: penale di 25,00 Euro per singola inadempienza.
- 7) Mancata effettuazione dell'analisi di combustione senza giusta causa opportunamente descritta: penale di 25,00 Euro. La mancata analisi di combustione comporta, inoltre, la corresponsione del 50% calcolato sull'importo dovuto secondo i pesi equivalenti dell'impianto.
- 8) Rapporti scorretti con l'utenza:

- grave ed ingiustificato ritardo da parte dell'ispettore all'appuntamento prefissato oltre i 60 minuti e grave, ingiustificata ed accertata scortesia: penale di 50,00 Euro per singola inadempienza;
 - comportamenti orientati a promuovere finalità private di carattere commerciale, ecc.: penale di 100,00 Euro per singola inadempienza.
 - mancata presentazione il giorno dell'appuntamento senza comunicazione al responsabile dell'impianto: penale di 100,00 Euro per singola inadempienza
- 9) Mancata programmazione degli appuntamenti entro i termini indicati, a seguito del primo sollecito da parte della SA senza giusta causa: penale di 50,00 Euro per singola ispezione non programmata.
- 10) Mancata effettuazione senza giusta causa di ispezione *in situ* programmata o richiesta dalla SA o aggiudicata: penale di 25,00 Euro per singola inadempienza.
- 11) Mancato rispetto di altri obblighi previsti dal presente Capitolato: penale compresa tra 50 e 75 Euro, in base alla gravità dell'inadempienza, ad insindacabile giudizio della SA.

La penale è dedotta dalla prima fattura in scadenza; in caso di recidiva, le penali saranno raddoppiate.

L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici (15) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC.

Le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore sono sottoposte a valutazione della SA, che decide sull'accoglimento o il rigetto delle stesse entro trenta (30) giorni.

ART. 14 -PAGAMENTI

L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione del Report Riepilogo Ispezioni in formato digitale descritto all'Art. 3 del presente Capitolato, anche ai fini della definizione dei compensi dovuti.

Il corrispettivo è dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto.

Gli uffici provinciali provvederanno al controllo della documentazione sopraindicata e a comunicare il nulla osta per l'invio della fattura.

L'Appaltatore provvede all'emissione delle fatture con cadenza trimestrale e con importo riferito alle ispezioni *in situ* svoltesi nel trimestre di riferimento in conformità ai Rapporti di Ispezione consegnati e a quanto riportato nel file di Report di Riepilogo presentato.

Le fatture devono essere inviate telematicamente alla Provincia di Como – Settore Ambiente, ed Ecologia - secondo le informazioni che saranno indicate all'atto di aggiudicazione dell'appalto e devono contenere le seguenti informazioni: oggetto e n. di determina di affidamento del servizio, CIG, n. di impegno, periodo di riferimento.

I pagamenti avvengono tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo controllo preliminare della corrispondenza del dovuto a quanto effettuato da parte del Responsabile del Procedimento e previo visto da parte del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente.

Il pagamento dell'ultima fattura, alla conclusione del servizio oggetto del presente appalto (al termine del contratto), avviene previa verifica della contabilità finale complessiva e, quindi, comunque, in seguito alla consegna di tutti i verbali di ispezione con relativo Report di Riepilogo Ispezione ed in seguito all'ottemperanza di quanto previsto relativamente al CURIT.

In caso di ottenimento, da parte della SA, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dalla SA direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

Con il corrispettivo pattuito, l'Appaltatore s'intenderà compensato di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010.

Ai sensi della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione in oggetto devono avvenire su conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale a pena di risoluzione del contratto.

ART. 15- CERTIFICATO FINALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione del servizio (termine del contratto), il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente, sulla base dei documenti trimestrali presentati e delle relative fatturazioni, dell'andamento e della qualità del servizio, degli atti contabili e di ogni altro elemento significativo, emette il Certificato di ultimazione del servizio finale.

ART. 16 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, l'Appaltatore non può sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma deve limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dalla Provincia di Como le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra la Provincia di Como e l'Appaltatore relativamente al rapporto contrattuale in essere è competente esclusivamente il Giudice Ordinario del Foro di Como.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della L. 241/1990, dell'Art. 31 del D.lgs. 150/2016 e delle Linee guida n. 3 approvate con dal Consiglio ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, il Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione del contratto è il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como Dr. Franco Binaghi.

ART. 18 – D.U.V.R.I.

Le attività oggetto del Servizio non presentano rischi concreti derivanti da interferenza; qualora emergesse la necessità di una valutazione in relazione al luogo dello specifico intervento, dovranno essere valutati i rischi da interferenza.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato, si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna le clausole contenute nel presente Capitolato e acconsente che vengano riportate nel contratto susseguente all'aggiudicazione dell'appalto.



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1238 / 2018

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO ARIA E ENERGIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO PER LE STAGIONI TERMICHE 2018/2019 E 2019/2020- DETERMINA A CONTRARRE - CIG 7739472E53.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. , cap.19450/8, imp.65/19 per €225.000,00; cap. 19450/8, imp 66/19 per €225,00

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 27/12/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)